Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

RU 2020
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 22 marzo 2019

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018[1] concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 nota a piè di pagina, 2 lett. f e g, nonché 3

1 I cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1806[2] sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

2 In deroga al capoverso 1, sono esentate dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:

f. i titolari di un documento di viaggio per rifugiati valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o dal Regno Unito conformemente all'Accordo del 15 ottobre 1946[3] concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i rifugiati o conformemente alla Convenzione del 28 luglio 1951[4] sullo statuto dei rifugiati, purché soggiornino in detto Stato;

g. i titolari di un documento di viaggio per apolidi valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o dal Regno Unito conformemente alla Convenzione del 28 settembre 1954[5] relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato.

1 RS **142.204**
2 Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39; modificato da ultimo da il regolamento (UE) 2019/592, GU L 103l del 12.4.2019, pag. 1.
3 RS **0.142.37**
4 RS **0.142.30**
5 RS **0.142.40**

3 I cittadini di uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 non sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

Art. 9 cpv. 2

2 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall'obbligo del visto per soggiorni di lunga durata: Andorra, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore.

II

La presente ordinanza entra in vigore alla data in cui l'accordo del 21 giugno 1999[6] tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone cesserà di essere applicato tra la Svizzera e il Regno Unito in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

22 marzo 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 RS **0.142.112.681**